

OTTOBRE 2016



LA LEGGE "DOPO DI NOI"

quando i genitori non ci saranno più

00000

QUALCHE ALTRA NOTIZIA UTILE SULL'ARGOMENTO

Fonti consultate:

Presidenza del Consiglio dei Ministri

GAZZETTA UFFICIALE

Agenzia delle Entrate

Sito handy lex org- Altalex

Sito leggioggi-disabilità

Quotidiani (Il Corriere della Sera, Il Fatto Quotidiano, IPSOA quotidiano; Il Sole24Ore)

Settimanali -E-book(L'Espresso, E-Bokk de Il Sole24Ore)

Riviste specializzate e siti web

INDICE

<u>UN ARGOMENTO DIVERSO: LA LEGGE "DOPO DI NOI"</u>	<u>3</u>
<u>1) LA LEGGE, GLI ARTICOLI, I COMMENTI</u>	<u>4</u>
<u>2) LE RISPOSTE E LE RISOLUZIONI DELL'AGENZIA... IN MATERIA</u>	<u>10</u>

UN ARGOMENTO DIVERSO: LA LEGGE "DOPO DI NOI"



Questa volta, come è successo già in altre occasioni (*), farò solo il cronista.

Dopo aver studiato la legge e consultato molte e diversificate fonti, cercherò di fare un'esposizione la più chiara e completa possibile e raccontare gli elementi essenziali della nuova normativa.

Il 14 giugno è stato definitivamente approvato dalla Camera dei Deputati il disegno di legge (ddl) "Dopo di noi" recante disposizioni "sull'assistenza a favore delle persone con disabilità gravi senza sostegno familiare". Ho temporaneamente accantonato (e "sacrificato") l'importante problematica perché "rapito" da Atlante ma con la ferma intenzione (e l'impegno morale) di ritornarci appena possibile.

Con lo Speciale di Settembre ho ripreso dove avevo lasciato e aggiornata la situazione. In ottobre non posso che onorare l'impegno, affrontando con le consuete "pinze" una materia delicata e meritevole di ogni considerazione.

La maggioranza delle persone, quando pensa al futuro dei propri figli ricorre, generalmente all'utilizzo di ogni "strumento" affinché il "trapasso" (è un evento naturale cheprima o poi riguarderà tutti) avvenga dopo aver "sistemato ogni cosa" (a meno che non prevalgadopo di me ..il diluvio).

(*) ricordo, per esempio, il mio Speciale sull'enciclica di Benedetto XVI (pubblicato anche su *Magistero*, la nostra rivista nazionale dei MdL), per il quale, oltre al testo ed ai diversi commenti, mi sono avvalso anche delle correzioni di un prelado che conosco. Inoltre per le Successioni (Speciale che, volendo, può essere riconsultato) ho fatto uso delle note, dei commenti e delle pubblicazioni del Consiglio Nazionale del Notariato.

ooooo



Il tutto ovviamente si amplifica quando la problematica riguarda figli "diversamente abili" che presentano differenti gradi di disabilità.

Come noto, il Consolato Provinciale di Roma dei Maestri del Lavoro d'Italia, a cui sono iscritto, ha "adottato", ormai da tempo, cinque ragazzi diversamente abili di una Casa famiglia, offrendo loro una "vicinanza" d'affetto che si concretizza anche in maniera concreta facendo ricorso, per quanto possibile, alle modeste risorse rivenienti dall'istituto del 5 per mille. Siamo perfettamente consapevoli delle difficoltà delle famiglie e delle loro preoccupazioni per il futuro.

In queste circostanze è necessario ed utile agire, senza alcun, indugio per tempo (as soon as possible).

ooooo

Dall'intestazione della legge, ne consegue che i "destinatari sono dunque persone con disabilità grave, non determinata da naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, prive di soste-

gno familiare in quanto senza genitori o perché gli stessi non sono in grado di sostenere la responsabilità della loro assistenza; peraltro la norma prevede la progressiva presa in carico già durante l'esistenza in vita dei genitori stessi" (da "leggioggi"). Sempre la legge (n.112/2016 del 22 giugno u.s. pubblicata sulla G.U. 146/2016) agevola le erogazioni di soggetti privati e la costituzione di trust (in un primo momento ci si era fermati a questa sola fattispecie) nonché di vincoli di destinazione di beni immobili e mobili registrati e di fondi speciali in favore dei soggetti sopra citati. Secondo i dati forniti dall'ISTAT potrebbe beneficiare della nuova normativa un numero di disabili che va dai 100 mila ai 150 mila.

Come per la maggior parte delle leggi emanate dal nostro Parlamento, anche questa, per la sua operatività totale, necessita di due decreti attuativi del MEF e del MLPS (Ministero del Lavoro e delle politiche Sociali), di concerto con il Ministero della Salute. La legge fissa in 6 mesi dalla sua pubblicazione -(24 giugno 2016) e quindi per fine anno (e speriamo che non ci siano i soliti rinvii)- il periodo entro cui i 2 decreti dovranno essere adottati. I decreti dovranno definire gli "obiettivi di servizio per le prestazioni a favore dei disabili ed i requisiti di accesso alle misure di assistenza, cura e protezione a carico del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive di sostegno familiare (nel prosieguo ne parlerò).



A questo punto non mi resta che riportare nel modo più chiaro possibile i diversi aspetti della legge "Dopo di noi" con l'impegno di riprendere l'argomento quando saranno emanati i 2 provvedimenti attuativi perché la materia lo merita e perché in qualità di MdL non possiamo non farlo. Raccomando, però, soprattutto nei casi di costituzioni di trust e/o di vincoli di destinazione piuttosto che la costituzione di Fondi speciali, di rivolgersi ogni volta agli esperti del settore avvalendosi anche di persone di cui è certa la buona fede, perché gli sciacalli sono sempre in agguato per speculare anche sulle disgrazie dei deboli o delle persone in stato di bisogno.

Adesso concludo questa "doverosa" presentazione tenendo conto, ancora una volta, dopo aver richiamato al lavoro i due romanisti (Luciano e Mauro ...sono stati loro ad insistere per lo Speciale) di quanto viene detto al mio Paese natio, *"le ghiacchiere vanno a lungo i le pecuri vanno a danno"* (la traduzione è facile), augurando e salutando tutti i lettori con il consueto ... **Buona salute e meno problemi.**

Roma, 1 ottobre 2016

1) "LA LEGGE, GLI ARTICOLI, I COMMENTI"



Le nuove norme (prima firmataria della proposta legislativa Ileana Argentini) non sostituiscono bensì affiancano ed integrano il **Quadro normativo** attuale "dedicato" alle persone disabili.

Ricordiamo la ben nota Legge 104 del 1992, la "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" e la legge 328 del 2000, recante "Legge quadro per la realiz-

zazione del sistema integrato di *interventi e servizi sociali*”.

“ Sono contenta, più ce ne sono meglio è”: è stato il sintetico commento dell'onorevole subito dopo l'approvazione del provvedimento: per l'onorevole Argentin, *"la diversità è un patrimonio sociale e le barriere culturali ostacoli da abbattere"*.

LA LEGGE

Disabili
DOPO DI NOI
LEGGE 112,
22 GIUGNO 2016

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Un po' aulici e roboanti sono i riferimenti che l'art. 1 fa alle finalità *"in attuazione dei principi stabiliti dagli articoli...omissis... della Costituzione (italiana), dagli articoli 24 e 26 della Carta dei diritti Fondamentali dell'Unione Europea, e dagli articoli ..omissis ...della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità"*. La Legge è volta a favorire, quindi, il benessere, la piena inclusione sociale e l'autonomia delle persone disabili e garantire loro il raggiungimento di tali obiettivi anche al fine di *"evitare la istituzionalizzazione"* e quindi favorire la *"deistituzionalizzazione"*; in parole semplici significa l'uscita dalle grandi strutture del passato che "qualcuno" paragona alla "segregazione".

Si ricorda che, il riferimento alla carta dell'ONU, impone agli Stati che le persone con disabilità grave *"abbiano la possibilità di scegliere il proprio luogo di residenza e dove e con chi vivere e non siano obbligate a vivere in una particolare sistemazione"*: l'ONU, quindi, rigetta tout court ogni forma di segregazione.

Tra i **destinatari della** legge per le *"misure di assistenza, cura e protezione"* (comma 2 art. 1), come già riportato nella premessa, rientrano **le persone con grave disabilità** (come definita dalla **104/1992***) che non sia determinata però da naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità. Queste persone devono essere *"prive di sostegno familiare in quanto mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in grado di fornire l'adeguato sostegno genitoriale nonché in vista del venir meno..."* di tale sostegno.

(*) ossia i disabili la cui ridotta autonomia, dovuta ad una minorazione singola o multipla, richiede un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale; la ridotta autonomia deve essere accertata da specifiche commissioni mediche presso le ASL. Conseguentemente sono esclusi gli anziani non autosufficienti e le persone con una disabilità non riconosciuta come "grave". *"Si sostanzia in una condizione di minoranza psicofisica, non determinata da naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità"* (FiscoOggi).

Sempre all'art.1 (comma 3) della legge sono indicati **gli strumenti**, privati, che saranno ripresi più avanti, per perseguire le finalità e cioè : le erogazioni da parte di soggetti privati, la stipula di polizze di assicurazione, la costituzione di trust, di vincoli di destinazione, di fondi speciali composti da beni sottoposti a vincolo di destinazione e disciplinati con contratto di affidamento fiduciario che si vedrà in seguito, come pure mi soffermerò sulla "parte pubblica del sostegno" rappresentato dal "Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave" trattato all'articolo 3.

Le prestazioni assistenziali da garantire (art. 2): in ambito dei cosiddetti **LEP (i livelli essenziali delle prestazioni)** verranno definite, per le persone con disabilità grave, le prestazioni da garantire in tutto il territorio nazionale.



Costruire oggi il "dopo di noi"

IL FONDO – Istituzione e Finalità (Art. 3 e 4)



Per il perseguimento della finalità indicate all'art. 1 del provvedimento, il legislatore ha deciso, tra gli strumenti di natura pubblica, di istituire presso il MLPS (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali) un **Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave e disabili prive di un sostegno familiare** che fornisca le risorse per interventi che evitino la c.d. "istituzionalizzazione", alias "segregazione".

Alle famiglie sono riconosciuti incentivi fiscali (si vedrà in seguito).

Il Fondo si aggiunge alle misure già esistenti in tema di disabilità. La dotazione del fondo è di 90 milioni per il 2016, di 38, 3 per il 2017 e di 56,1 milioni annui a decorrere dal 2018 (un decreto del MLPS, di concerto con il MEF ed il Ministero della Salute da emanare entro il corrente anno stabilirà i criteri per l'accesso alle misure di assistenza, cura, protezione del Fondo). Inoltre le Regioni definiranno i criteri per l'erogazione dei finanziamenti e tutto quanto ad essi relativo.

Di seguito si riportano i quattro principali obiettivi del Fondo:

a) attivare e potenziare programmi di intervento volti a favorire percorsi di deistituzionalizzazione e supporto alla domiciliarità in abitazioni o gruppi-appartamento che riproducano le condizioni abitative e relazionali della casa familiare e che tengano conto delle migliori opportunità offerte dalle nuove tecnologie in modo da impedire l'isolamento delle persone con disabilità;

b) realizzare interventi innovativi di residenzialità diretti alla creazione di soluzioni alloggiative di tipo familiare o co-housing che possono comprendere il pagamento degli oneri di acquisto, locazione e messa in opera degli impianti e delle attrezzature;

c) in via residuale realizzare, ove necessario e nel superiore interesse delle persone con disabilità grave, interventi per la permanenza temporanea in una soluzione abitativa extrafamiliare per far fronte ad eventuali situazioni di emergenza;

d) sviluppare programmi di accrescimento della consapevolezza, di abilitazione e sviluppo delle competenze per la gestione della vita quotidiana e per il raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile.

Al finanziamento dei programmi ed alla realizzazione degli interventi possono concorrere le Regioni, gli Enti locali, gli Enti del terzo settore e altri soggetti di diritto privato. Le attività di programmazione degli interventi prevedono il coinvolgimento delle organizzazioni di rappresentanza delle persone con disabilità.

Detraibilità delle spese sostenute per le polizze assicurative stipulate a tutela dei disabili

L'articolo 5 della legge prevede che a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2016, l'importo detraibile dei premi assicurativi sia elevato da 530 a 750 euro annui, a condizione che si tratti di polizze assicurative sulla vita finalizzate alla tutela di persone con disabilità grave.



Istituzione di Trust, Vincoli di destinazione e Fondi speciali composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione.

E' l'articolo 6 della legge che tratta gli aspetti, **significativi, innovati e qualificanti del provvedimento**. Mi sono avvalso oltre che del testo della legge pubblicata sulla G.U. a cui farò riferimento, anche e soprattutto di uno studio (*"Nella legge- Dopo di noi-, misure fiscali per disabili senza familiari"*) di

FiscoOggi (la rivista online dell'Agenzia delle Entrate) a firma *Adolfo Trombetta* e pubblicato il 19 settembre u.s., anche delle consuete e tradizionali altri fonti tra le quali Plus-24 (il supplemento del sabato al Sole24Ore del 1° ottobre, articolo di Gianfranco Ursino). Un minimo di esperienza delle materie mi è stata sicuramente d'aiuto.

Comincio, a beneficio dei lettori meno esperti, identificando i tre istituti a margine (la descrizione è, per ragioni di spazio e di tempo sintetica e non esaustiva soprattutto per le diverse fattispecie di trust; si resta a disposizione per chi volesse approfondire).



Il trust: è un istituto tipo dei Paesi di "common law" (i Paesi anglosassoni). E' diventato operante in Italia a partire dal 1992, quando il nostro Paese ha ratificato la convenzione dell' Aja del 1985, relativa alla legge sui trust ed al loro riconoscimento.

E' uno strumento giuridico che garantisce una protezione legale tramite un rapporto fiduciario tra chi dispone (disponente, settlor o trustor o grantor) un bene che affida al trustee che deve amministrarlo e gestirlo nell'interesse ed a vantaggio di un beneficiario. Il trasferimento del suddetto bene, che avviene inter vivos o mortis causa, può avere per oggetto beni o diritti che vengono quindi trasferiti al trustee, che agisce, sempre nell'interesse del beneficiario, con i poteri di proprietario per il raggiungimento dello scopo prefissato e "sotto" le indicazioni che il disponente stabilisce nell'atto istitutivo del Trust. In questo rapporto fiduciario può essere presente anche un'eventuale ulteriore figura: il "guardiano". Si tratta di un soggetto con il compito di sorvegliare l'attività del trustee.

Nella prima versione del provvedimento approvato, il trust era l'unico istituto preso in esame.

I vincoli di destinazione: è un istituto disciplinato dall'art. 2645-ter del codice civile ("*trascrizione di atti di destinazione per la realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persona con disabilità, a pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o a persone fisiche*"). Prevede che specifici beni di un soggetto siano isolati dal restante del patrimonio per destinarli al perseguimento di interessi meritevoli di tutela, per esempio il sostegno a disabili. Per effetto della trascrizione di un vincolo di destinazione, quest'ultimo diviene opponibile a terzi ed i "beni vincolati", quindi, sono sottratti a qualsiasi azione esecutiva. Nel vincolo possono confluire beni mobili e immobili e non denaro, nuda proprietà, azioni e opere d'arte. Questi beni ed i loro frutti possono essere impiegati solo per la realizzazione del fine di destinazione.

Fondi Speciali: il fondo speciale è una massa patrimoniale composta di beni sottoposti a vincolo di destinazione e disciplinati con un contratto di affidamento fiduciario. Il ruolo di fiduciario può essere svolto anche da una ONLUS che opera prevalentemente nel settore della beneficenza. Si potrebbe dire che rappresenta il "riconoscimento normativo" del "contratto di affidamento fiduciario" di matrice dottrinale in quanto non è esplicitamente disciplinato nel nostro codice civile.



Fondazione Pia Pozzoli
Dopo di Noi - Onlus

E' un contratto atipico, mediante il quale si instaura un vincolo speciale tra un soggetto (affidante o fiduciante) che trasferisce ad un altro (fiduciario) un diritto, o la mera legittimazione al relativo esercizio. Il trasferimento avviene sulla base di un accordo che vincola le due parti. L'accordo stabilisce le modalità, i tempi e le condizioni di esercizio del diritto. L'accordo (pactum fiduciae) ha natura obbligatoria e fissa lo scopo che il fiduciario si impegna a realizzare e di solito disciplina la destinazione dei beni o diritti trasferiti, per i tempo successivo alla conclusione del rapporto.

00000

A questo punto, considerato che le problematiche, gli impatti e le misure fiscali relativi alla nuova legge sono stati affrontati in modo esauriente e professionalmente ineccepibile dall'articolo sopra richiamato (FiscoOggi, "Nella Legge-Dopo di noi-, misure fiscali per i disabili gravi senza familiari" a firma Adolfo Trombetta), mi limito a riportare i passi principali e di interesse trattati nell'articolo (*tra virgolette* "... ed in corsivo) con eventuali mie osservazioni qualora dovessi accertarne l'utilità e/o la necessità.



"Misure di sostegno all'iniziativa privata"



"Per incentivare l'utilizzo di risorse private, la norma ha introdotto numerose agevolazioni fiscali, subordinandole al rispetto di specifiche e tassative condizioni."

Le misure fiscali volte a stimolare l'azione dei cittadini sono segnatamente le seguenti:

a) esenzione dell'imposta di successione e donazione ed applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa, per negozi istitutivi di trust e di vincoli di destinazione, nonché per i contratti fiduciari con assegnazione a fondi speciali (considerato che la normativa fa più volte riferimento ai 3 istituti appena enunciati -e cioè trust, vincoli di destinazione e fondi speciali- nel prosieguo si farà anche riferimento ai "3 Istituti o negozi");

b) esenzione dall'imposta di bollo per gli atti ed i documenti di cui al punto precedente;

c) agevolazioni ai fini IMU per i beni oggetto dei negozi di cui al primo punto (i c.d. 3 Istituti o negozi);

d) deducibilità delle erogazioni liberali effettuate in favore di trust e fondi speciali;

e) innalzamento della detrazione relativa alle polizze assicurative aventi per oggetto il rischio di morte destinate alla tutela delle persone con grave disabilità" (come visto nell'articolo 5 della legge).

Agevolazioni in materia di imposta di successione, registro, ipotecaria e catastale

L'articolo 6 della legge stabilisce che i beni e diritti conferiti in trust, ovvero gravati da vincoli di destinazione ex art. 2645-ter c.c., nonché i beni e diritti destinati a fondi speciali (ripeto i 3 istituti o negozi), "istituiti a favore delle persone con disabilità grave, sono esenti dall'imposta sulle successioni e donazioni e, ove dovute, pagano le imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa".

Tali agevolazioni (comma 1 e 2) dell'articolo 6 della legge, sono "subordinate al rispetto di particolari requisiti di forma, scopo e struttura negoziale, atte a comprovare che la destinazione dei beni sia compatibile con gli interessi che la norma si prefigge".

I 3 Istituti (trust, fondi speciali, vincoli di destinazione) devono cioè:

a) perseguire come finalità esclusiva l'inclusione sociale, la cura e l'assistenza delle persone con disabilità grave in favore delle quali sono istituiti;

b) tale finalità deve essere espressamente indicata nell'atto istitutivo dei 3 Istituti che devono essere redatti in forma pubblica" (cioè risultare da atto pubblico: art. 6 comma 3 sub a).

L'atto istitutivo del trust, il contratto di affidamento fiduciario che disciplina i fondi speciali ovvero la costituzione del vincolo di destinazione devono (art. 6 comma 3 sub b): identificare in maniera chiara ed univoca i soggetti coinvolti ed i rispettivi ruoli; identificare la funzionalità ed i bisogni specifici delle persone con disabilità grave in favore delle quali sono istituiti; indicare le attività assistenziali necessarie a garantirne la cura e la soddisfazione dei relativi bisogni, comprese le attività finalizzate a ridurre il rischio di istituzionalizzazione (cioè finire in strutture enormi e scarsamente atte alla funzione prevista dalla normativa).

Devono inoltre (art. 6, comma 3 sub c): individuare, rispettivamente, gli obblighi del trustee, del fiduciario e del gestore, con riguardo al progetto di vita ed agli obiettivi del benessere che gli stessi devono promuovere in favore delle persone con disabilità grave.

Ed ancora devono disciplinare gli obblighi e le modalità di rendicontazione a carico degli stessi trustee, fiduciario, gestore.



E' da sottolineare la forma dettagliata, meticolosa quasi "maniacale" con le quali è stata scritta e descritta l'attività da seguire per essere ammessi ai benefici fiscali previsti dalla normativa.

Ai punti sub) d, sub) e, sub) f, sub) g e sub) h del comma 3 dell'art. 6 si prevede che:

d) solo le persone con disabilità grave siano gli esclusivi beneficiari dei "3 Istituti";

e) i beni, di qualsiasi natura, conferiti nel trust o nei fondi speciali ovvero i beni mobili ed immobili iscritti in pubblici registri gravati dal vincolo di destinazione devono essere destinati esclusivamente alla realizzazione delle finalità assistenziali previste nella norma;

f) la figura del "guardiano" previsto nel trust (generico) diventa nel nostro caso (presenza di agevolazioni fiscali e scopo sociale) obbligatorio, e cioè è previsto che nell'atto istitutivo del trust, nel contratto di affidamento fiduciario che disciplina i fondi speciali, nell'atto di costituzione del vincolo di destinazione, deve essere individuato il soggetto preposto al controllo (guardiano o watchdog) delle obbligazioni imposte a carico del trustee, del fiduciario o del gestore. Tale soggetto deve essere individuabile per tutta la durata dei 3 Istituti;

g) la durata del trust, dei fondi speciali e dei vincoli di destinazione, coincide con la morte della persona/e con disabilità grave. Secondo FiscoOggi *"in caso di pluralità di beneficiari, anche in assenza di espressa disposizione normativa, si può desumere che la durata del vincolo coincida con la permanenza in vita del più longevo"*; salvo, aggiungerei, disposizioni diverse previste nei relativi atti costitutivi, almeno per alcuni aspetti;

h) la destinazione del patrimonio residuo alla data della morte del beneficiario deve essere espressamente specificata.



Per quanto concerne i commi 4, 5, 6 dell'art. 6 torno, anche a guadagno di tempo e non solo, al testo dell'articolo di FiscoOggi

"Tra le numerosissime condizioni da rispettare per la fruizione delle agevolazioni è presente la durata del vincolo segregativo (dei beni e dei diritti destinati ai 3 Istituti).

"Considerato che la segregazione patrimoniale non può eccedere la vita dei beneficiari, la norma disciplina il trattamento impositivo applicabile all'atto della fuoriuscita dei beni dalle masse patrimoniali in cui erano stati sigillati". Le ipotesi espressamente con-

template sono due:

a) *rientro dei beni nel patrimonio del fiduciante, del trustor o del disponente;*

b) *trasferimento dei beni nel patrimonio di altri soggetti.*

Nel primo caso, il ri-trasferimento gode delle stesse agevolazioni previste per l'atto di dotazione del trust e per l'atto di costituzione del vincolo di destinazione ovvero del rapporto fiduciario.

Se i beni vengono trasferiti ad un soggetto diverso dal disponente, le imposte si applicano in misura ordinaria.

Esenzione dall'imposta di bollo

Il comma 7 dell'articolo 6 prevede che sono esenti dall'imposta di bollo *gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni e le attestazioni posti in essere o richiesti dal trustee, dal fiduciario e dal gestore.*

E' evidente l'intenzione del legislatore di agevolare l'operatività degli strumenti previsti nella nuova normativa finalizzata alle misure di assistenza, cura, protezione in favore delle persone con disabilità grave: una specie di generale e completa esenzione dall'imposta di bollo.

L'IMU

E' il comma 8 del più volte citato articolo 6 che prevede che il Comuni possano stabilire aliquote ridotte, franchigie o esenzioni ai fini dell'imposta municipale propria - IMU - (senza, però, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica), in caso di conferimento di immobili e diritti reali sugli stessi nei trust, ov-



vero di loro destinazione ai fondi speciali.

La norma, nella versione finale, non contempla gli immobili gravati da vincoli di destinazione (ex art.2645-ter). Secondo FiscoOggi, "tale circostanza pare una mera svista redazionale".

Deduzione per le erogazioni liberali

Siamo arrivati al comma 9 dell'art. 6 che riporta: *alle erogazioni liberali, alle donazioni, ed agli altri atti a titolo gratuito effettuati da privati nei confronti di trust ovvero di fondi speciali* si applica, con alcune modifiche, il regime di deducibilità previsto per le ONLUS e cioè: tali erogazioni sono deducibili nel limite del 20% del reddito complessivo dichiarato e, comunque, nella misura massima di 100 mila euro per ogni anno d'imposta.



00000

Della detraibilità delle polizze ne è stato già parlato in occasione dell'articolo 5. E' stato elevato da 530 a 750 l'importo detraibile dei premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte, finalizzato alla tutela delle persone con disabilità grave in base alla legge 104/1992. Tale detraibilità decorre già per l'anno in corso.

Entrata in vigore

Nel comma 10 art. 6 viene specificato che *le agevolazioni in materia di oneri detraibili e deducibili sono applicabili a decorrere dal periodo d'imposta 2016; le altre agevolazioni decorrono dal 1/1/2017.*

Mi fermo.

Roma, 4 ottobre 2016

2) LE RISPOSTE E LE RISOLUZIONI dell'AGENZIA... in materia

Tra le attività dell'Agenzia dell'Entrate (risoluzioni, circolari, provvedimenti, risposte ai contribuenti, ecc.) le problematiche relative a persone con disabilità hanno un'importanza ed una frequenza di rilievo.

Ne ho scelto due recenti, una risposta ed una risoluzione con interpretazione.

La risposta dell'Agenzia



Dsa (disturbi specifici dell'apprendimento): agevolazioni per l'acquisto Pc: "Per l'acquisto di sussidi tecnici informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e l'integrazione dei portatori di handicap di cui all'articolo 3 della legge 104/1992, sono previste la detrazione Irpef del 19% della spesa sostenuta e l'applicazione dell'aliquota Iva agevolata al 4%. I benefici fiscali per una persona affetta da disturbi specifici dell'apprendimento sono legati al riconoscimento della condizione di disabilità che comprende, potenzialmente, anche i disturbi di apprendimento. Per fruire delle agevolazioni, occorre essere in possesso di una certificazione del medico curante attestante che quel sussidio è volto a facilitare l'autosufficienza e la possibilità di integrazione della persona riconosciuta disabile ai sensi dell'art. 3 della legge 104/1992.

(Ha risposto Gianfranco Mingione il 26 settembre 2016).

Una risoluzione dell'Agenzia commentata da FiscoOggi: normativa e prassi (nota di r.fo)

Deduzione fiscale per disabili ed anziani con accompagnamento. (sintesi): *"le spese mediche e di assistenza, necessarie nei casi di grave invalidità e menomazione, sono deducibili dai soggetti portatori di handicap (art. 3, comma 3, legge 104/2016): lo chiarisce la risoluzione 79/E del 23 settembre 2016.*

Nell'ambito degli oneri deducibili dalla dichiarazione dei redditi ricadono le spese mediche e di assistenza specifica, necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione, sostenute da chiunque presenti una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale.

L'individuazione dei soggetti che hanno diritto a tale regime fiscale si basa sulla certificazione di "disabilità" da parte di una commissione medica pubblica che ha un significato diverso da quello di invalidità certificato da altre commissioni mediche pubbliche (ad esempio, incaricate per il riconoscimento dell'invalidità civile, di lavoro, di guerra, ecc.).

Va ricordato che non sono assimilabili i concetti di invalidità civile con quello di disabilità (attestata secondo la legge 104/1992) in quanto perseguono finalità diverse: nel primo caso...omissis...; l'accertamento dell'handicap, invece, si concentra sullo stato di gravità delle difficoltà sociali e relazionali di un soggetto e, eventualmente, consente l'accesso ai servizi sociali e previdenziali nonché particolari trattamenti fiscali.

Venendo al pratico, per poter effettuare la deduzione, l'agenzia individua come indicatore il riconoscimento dell'invalidità totale o dell'indennità di accompagnamento.

Infatti quest'ultima è solo a beneficio delle persone con patologie particolarmente gravi, totalmente inabili e che non sono in grado di camminare né di compiere normali atti di vita quotidiana senza un'assistenza continua.

Anche gli over sessantacinquenni che hanno bisogno di un aiuto continuo, pur essendo non valutabili dal punto di vista lavorativo, possono ricevere l'indennità di accompagnamento in ragione delle difficoltà persistenti a svolgere in autonomia la propria vita, pur adeguata all'età.

Concludendo, la certificazione rilasciata secondo la legge 104/1992 è sufficiente per attestare il requisito soggettivo per fruire della deduzione.

Roma, 5 ottobre 2016



Io mi fermo qui perché voglio differenziare questo Speciale dagli altri.

Avrei avuto tanta "altra carne al fuoco" che si rimanda, sempre che il tempo (pochissimo per un nonno attivo), la voglia (tanta), la salute (..accontentiamoci) e qualche aiuto più concreto lo consentano.

Tra i temi rinviati: l'anatocismo con le nuove regole in vigore dal 1° ottobre corrente, le commissioni (alte) delle nostre banche, le vicende di Deutsche Bank ed altre notizie di fisco e di economia.

In compenso con questo Speciale si è parlato di leggi, di fisco, di salute e di sociale...e non è poco per uno che dovrebbe essere in...pensione.

Ringrazio, as usual, i due romanisti per la qualificata e qualificante rilettura che, ripeto, fanno di queste mie note e per il supporto grafico.

Alle maestre ed ai maestri, alle amiche ed agli amici, alle lettrici ed ai lettori i miei più cari tradizionali auguri di ...buona salute e meno problemi.

Gino

Roma, 5 ottobre 2016

Arrivederci!

Lo Speciale - Edizione Ottobre 2016

"Dopo di Noi"

Terminato il 5 ottobre-2016

*Riservato a chi vuole leggerlo, agli amici, alle amiche,
alle maestre ed ai maestri.*